



CAMERA DI COMMERCIO
DELL'EMILIA

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

OGGETTO: Cancellazione d'ufficio di imprese individuali per decesso del titolare ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

RICHIAMATI

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8, “Registro delle Imprese”, che nella sua formulazione antecedente l’istituzione dell’unico Conservatore, di fatto tutt’ora vigente, recita: “L’ufficio è retto da un Conservatore [..] nella persona del Segretario Generale ovvero di un Dirigente della Camera di Commercio”;
- la deliberazione della Giunta camerale n. 44 dell’11 aprile 2024 “Assetto organizzativo C.C.I.A.A. – determinazioni”;
- la deliberazione della Giunta camerale n. 48 del 24.03.2025 di nomina del Conservatore del Registro Imprese ai sensi dell’art. 8 della legge 580/93;
- il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 16, “Procedimento di iscrizione d’ufficio”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i.;
- il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese”;
- la Circolare n. 3585/C dell’anno 2005 dell’allora Ministro delle Attività Produttive avente come oggetto “Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle Imprese di imprese non più operative”;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 40 come convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120;
- la Direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Parma del 22/02/2021;
- la Direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Reggio Emilia del 28.09.2021;

PRESO ATTO

- che in data 12/07/2023 è stata costituita la Camera di Commercio dell’Emilia, Ente nato dalla fusione delle preesistenti Camere di Commercio di Reggio Emilia, Parma e Piacenza;
- che avendo la Camera dell’Emilia sede legale in Parma, il Giudice del Registro delle Imprese competente al quale fare riferimento risulta essere pertanto il Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Parma;

RITENUTO

- necessario portare a conclusione, senza soluzione di continuità procedurale, i procedimenti di cancellazione d’ufficio di imprese non più operative, risultanti avviati in forza di provvedimenti adottati, ante fusione, dal Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Reggio Emilia;

RICHIAMATA

- pertanto integralmente la determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Reggio Emilia n. 49/2022 di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione di n. 96 imprese individuali per decesso del titolare ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247;

CONSIDERATO

- che in tema di cancellazione d'ufficio di imprese non più operative da effettuarsi ai sensi del D.P.R. 247/2004, dell'art. 2490 c.c., nonché dell'art. 40 del D.L. 76/2020 come convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, il Giudice del Registro presso il Tribunale di Parma ed il Giudice del Registro presso il Tribunale di Reggio Emilia, antecedentemente alla costituzione dalla Camera di Commercio dell'Emilia, con le sopra richiamate Direttive, hanno dato specifiche indicazioni operative rispettivamente agli Uffici del Registro delle Imprese di Parma e Reggio Emilia;
- che in virtù delle suddette Direttive sostanzialmente sovrapponibili, in tema di procedura da seguire a partire dalla fase di avvio a quella della cancellazione definitiva di imprese non più operative, in particolare per quelle che risultano prive di un proprio domicilio digitale, anche dopo la suddetta fusione, non emergono sostanziali differenze rispetto a quanto praticato ante fusione da ciascuna Camera interessata;
- che il sopra citato art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, dispone, tra l'altro, che “Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247... è disposto con determinazione del conservatore.”;

DATO ATTO

- che relativamente alle imprese elencate nell'allegato B) alla sopra richiamata determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 49/2022, pur risultando alcune di esse dotate di un domicilio digitale attivo, il predetto Conservatore ha ritenuto di non potere utilmente ed efficacemente utilizzare tale modalità di comunicazione del proprio provvedimento agli eredi interessati in quanto, di norma, l'accesso al domicilio digitale, a maggior ragione se relativo ad una impresa individuale, è unicamente consentito all'intestatario dello stesso che però nel caso di specie è risultato essere deceduto;
- che pertanto, è stata applicata indistintamente nei confronti di tutte le imprese di cui al suddetto allegato B), la procedura indicata nella Direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Reggio Emilia del 28.09.2021 e agli atti camerale con prot. 35128 del 29.09.2021, con la quale il Giudice stesso *“invita l'Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia a procedere alla comunicazione di qualsiasi atto – sia in ordine all'avvio di procedimento che relativamente al provvedimento finale – relativo ai procedimenti previsti dal D.P.R. n. 247/2004, dall'art. 2490 c.c. e dall'art. 40 del D.L. “Semplificazioni”...mediante affissione all'Albo on line della Camera di Commercio di Reggio Emilia nella sezione dedicata di cui al richiamato art. 32 della L. n. 69/2009 per almeno 60 giorni, in tutti i casi in cui l'impresa destinataria del procedimento non disponga di una casella PEC attiva comunicata al Registro delle imprese (ovvero del domicilio digitale assegnato d'ufficio ai sensi dell'art. 37 del DL 76/2020)”*, nonché *“al fine di rafforzare la precedente modalità di comunicazione, e in generale per tutelare i terzi eventualmente interessati,...dispone, altresì, che l'Ufficio proceda, senza indugio, ad annotare in visura il predetto avvio di procedimento”*, dichiarando infine che *“tale modalità sostituisce, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i., la spedizione della raccomandata A/R ai fini della comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento o di qualsiasi altro atto di natura infraprocedimentale e conclusiva del procedimento...”*;

VERIFICATO

- che la suddetta procedura, fino al momento attuale, è stata correttamente seguita, e che sono spirati i termini sia di pubblicazione all'albo camerale online sia quelli di annotazione in visura, per ciascuna posizione interessata, della summenzionata determinazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio;
- che nell'allegato A) al presente provvedimento risultano elencate le imprese per le quali gli eredi dei relativi titolari ad oggi non hanno provveduto a trasmettere osservazioni né comunicazioni di sorta;
- che, inoltre, le suddette imprese non presentano ad oggi procedure concorsuali in atto né risultano sottoposte ad alcun provvedimento giudiziario di sequestro;
- che nell'allegato A BIS) al presente provvedimento sono invece state ricomprese le imprese individuali che pur elencate nell'allegato B) alla suddetta determinazione di avvio del procedimento, al controllo attuale sono risultate cancellate dal Registro delle Imprese su istanza degli eredi dei rispettivi titolari o cancellate a seguito provvedimenti d'ufficio nel frattempo adottati per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi ai sensi del D.P.R. 247/2004;
- che, nell'allegato A TER) al presente provvedimento sono infine state elencate le imprese individuali per le quali il procedimento di avvio della cancellazione d'ufficio di cui alla sopra menzionata Determinazione n. 49/2022, per motivi tecnici del sistema informatico che gestisce le iscrizioni massive sulle relative posizioni, non è andato a buon fine;

VALUTATO

- che sussistono tutti i requisiti per procedere all'iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese delle posizioni relative alle imprese individuali, elencate nell'Allegato A) alla presente determinazione, per decesso del titolare ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247;
- altresì che anche con riferimento al presente provvedimento conclusivo di cancellazione d'ufficio persistono tutti i presupposti per l'applicazione della procedura tracciata con la Direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Parma, peraltro, come sopra evidenziato, senza soluzione di continuità rispetto alla procedura seguita, ante fusione, in fase di avvio del procedimento in parola;

ACQUISITO

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Procedimento che a tal fine appone in calce la propria firma;

DETERMINA

1. di ritenere sussistenti, per i motivi esposti in premessa, tutti i requisiti e presupposti per adottare il presente provvedimento finale di iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese delle posizioni individuali di cui all'Allegato A), che costituisce parte integrante della presente determinazione, per decesso del titolare ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247 e dell'art. 16 del D.P.R. n. 581/95 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40 del D.L. n. 76/2020, testi vigenti;
2. di procedere alla comunicazione agli eredi interessati dell'adozione del presente provvedimento mediante pubblicazione all'albo camerale online per sessanta giorni, in ottemperanza alla Direttiva del Giudice del Registro delle Imprese di Parma del 22/02/2021, anche con riferimento alle imprese tuttora risultate con domicilio digitale attivo, ritenendo che verosimilmente tale domicilio non sia presidiato da alcuno a distanza di diversi anni dal

decesso dell'intestatario, in ciò condividendo l'impostazione già in precedenza seguita dal Conservatore del Registro delle Imprese di Reggio Emilia in sede di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, come riferito in premessa;

3. di comunicare l'adozione e la pubblicazione del presente provvedimento agli Ordini Professionali maggiormente interessati ed alle Associazioni di categoria provinciali;
4. di provvedere all'effettiva e materiale iscrizione d'ufficio della cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese delle imprese interessate, una volta decorso il sopra menzionato termine concesso di 60 giorni nonché l'ulteriore termine di 15 giorni normativamente previsto per presentare eventuale opposizione al Giudice del Registro contro il presente provvedimento;
5. di trasmettere ad Infocamere S.c.p.a., in esito al suddetto ultimo controllo, l'elenco delle posizioni dell'allegato A) che siano risultate effettivamente e definitivamente da cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese;
6. di disporre, viceversa, l'archiviazione del procedimento in parola nei confronti delle imprese elencate nell'allegato A BIS), nonché nei confronti di quelle imprese per le quali venga, da ultimo, accertata la mancanza delle condizioni per essere cancellate d'ufficio;
7. di procedere, nei confronti delle imprese di cui al punto precedente, ad annullare i relativi protocolli d'ufficio aperti in sede di avvio del procedimento di cancellazione;
8. di provvedere ad inserire le imprese elencate nell'allegato A TER) nel primo elenco utile fornito da Infocamere S.c.p.a. di imprese per le quali avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio per decesso del titolare ai sensi del D.P.R. 247/2004;
9. di trasmettere a mezzo pec agli Enti interessati (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate) l'elenco delle imprese che risulteranno effettivamente cancellate d'ufficio, per quanto di rispettiva competenza, nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate di comunicazione unica d'ufficio di cui all'art. 40, c.8 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
10. di segnalare all'ufficio Diritto Annuale l'elenco delle imprese che saranno definitivamente cancellate dal Registro delle Imprese sulla base del presente provvedimento;
11. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo camerale online.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (<i>Maurizio Giberti</i>)		IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE (<i>Dott.ssa Manuela Zilli</i>)
--	--	--

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i

Allegato A) alla Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese “Cancellazione d’ufficio di imprese individuali per decesso del titolare ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247”

N. PROGR.	REA	DENOMINAZIONE
1	207484	BOCEDI ENRICO
2	207487	BAIOCCHI ENZO
3	207659	BOGATTO GIOVANNI
4	162300	AUTOTRASPORTI BENETTI CARLO
5	208274	BORGHI VITTORIO
6	244754	BRANCHINI MARUSCA
7	99947	BRIONI SANTE
8	293130	CAFFAGNI PASQUALE
9	134094	C.G.B. DI CIGARINI GIAN PAOLO
10	209305	COPELLINI EDVINO
11	144605	CARBOGNANI FRANCESCO
12	209371	CROCI OLANDIERI GIANFRANCO
13	257831	EURO CM DI CASALGRANDI MAURO
14	209707	CASONI ULTIMIO
15	209836	CASTIGNOLI ATTILIO
16	100385	CATELLANI CARLO
17	210113	DALLARI OSTILIO
18	313484	DAVOLI CORRADO
19	288125	FABBI GIORGIO
20	251584	FARAGO' GIOVAMBATTISTA
21	265465	AZ. AGR. FERRARI EDDA
22	210795	AZIENDA AGRICOLA FERRARI LORIS
23	206653	FERRARI ENZO
24	206047	GIBERTI GIOVANNI
25	223035	UGOLETTI ARMANDO
26	220356	GAIONI PIETRO
27	220997	GRASSELLI MARIO
28	138422	SUPERMERCATO BON-MERK DI GAVIOLI DANTE
29	277481	GIAVELLI FRANCESCA
30	72613	LANZONI FRANCO
31	241966	LUPPI RINO

N. PROGR.	REA	DENOMINAZIONE
32	283881	MACCHIA MADDALENA
33	311585	MEMMI MARIO
34	99191	MENOZZI GEOM.AMLETO
35	212747	MERCATI GIORGIO
36	216721	MASINI TULLIO
37	142466	MASINI SEMENTI LE PAYSAN DI MASINI VALERIANO
38	111097	MACELLO FRIGORIFERO SABBIONE DI PEDRONI ERMINIO
39	213537	PELLICIARI ARNALDO*WALTER
40	213540	PELLICIARI RENATO
41	168774	SWEETS IN COMPANY DI PANCIROLI PAOLO
42	263199	PRADELLA SERGIO
43	213690	PERGETTI RENZO
44	316288	AZ.AGR.PEZZANI LUIGI
45	206416	ROCCHI BRUNO
46	214296	ROSSI AUGUSTO
47	218332	ROVINA ANNA
48	214728	SALSI ANTONIO
49	246691	SIMONAZZI ANTONIO
50	288224	SARACINO GIUSEPPE
51	214929	SIRONI GIUSEPPE
52	247171	ASTRINI ADRIANA
53	217477	TOGNI GIUSEPPE
54	143213	IOTTI VITTORINO
55	215623	VEZZANI REALINO
56	215632	VEZZANI SILVANO
57	256824	ZECCHI NORIS
58	218646	ZAMBONINI RICCARDO
59	79127	ZINI CARLO LUCIANO

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i

**Allegato A BIS) alla Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese
 “Cancellazione d’ufficio di imprese individuali per decesso del titolare ai sensi del D.P.R. 23
 luglio 2004, n. 247” - IMPRESE GIA’ CANCELLATE SU ISTANZA DI PARTE / GIA’
 CANCELLATE D’UFFICIO CON ALTRO PROVVEDIMENTO**

N. PROGR.	REA	DENOMINAZIONE
1	86584	BOLONDI IVANO
2	230550	BANOS TORRES BENIGNA
3	207993	BONSERI LUCIANO
4	298178	BRAGLIA GIANFREDO
5	298999	AZIENDA AGRICOLA BARBIERI ANNAMARIA
6	209710	CASINI MARINO
7	209910	AZIENDA AGRICOLA CASANOVA - COTTAFIVI LUCIANO
8	210056	DALLARI FRANCESCO
9	321333	DE MARCHI LUCIANA
10	236836	GHIRARDINI RINA ANNA MARIA
11	312248	GATTI ADRIANA
12	211728	LIBBRA MARIO
13	134277	MAGGI SILVANO
14	212395	IEMMI LIONELLO
15	234779	MONTANINI PAOLA
16	219745	IL PULLOVER DI MINUTELLI RICCARDO
17	212822	MARAMOTTI GIUSEPPE
18	213196	NICOLINI MARIO
19	262228	EREDI INCERTI EDMEA GRAZIELLA
20	119127	INCERTI ALVINO
21	213551	PALANDRI ANTENORE
22	231233	ROSATI ROCCO
23	214547	SACCANI GAETANO
24	220550	AZ. AGR. SACCANI ENZO
25	272711	SCAPPI CARLA
26	94528	SCATOLA MARIO
27	214638	SOGLIANI REMO
28	215395	VACCARI VALTER
29	215486	VINCENZI GIUSEPPE
30	215589	VEZZOSI DOMENICO
31	215621	VEZZANI ERIO

PROGR.	REA	DENOMINAZIONE
32	259294	AZ. AGR. ZERBINI CLEMENTA
33	215896	AZZONI ARIODANTE

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i

**Allegato A TER) alla Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese
“Cancellazione d’ufficio di imprese individuali per decesso del titolare ai sensi del D.P.R. 23
luglio 2004, n. 247” - IMPRESE CON AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
CANCELLAZIONE D’UFFICIO NON ANDATO A BUON FINE PER MOTIVI TECNICI**

N. Progr.	REA	DENOMINAZIONE
1	208233	BORGHI ANDREA
2	209246	CONTI FERNANDO
3	210510	FONTANESI TARCISIO
4	122223	RUOZZI FEDELE

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i